

## **Allegato A (schema di convenzione)**

### **CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI E NON CURRICOLARI TRA**

L'Università per Stranieri di Siena, Codice Fiscale 80007610522, con sede legale a Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Rettore, Professor Tomaso Montanari, nato a Firenze il 15/10/1971 ivi domiciliato per la carica, legale rappresentante dell'Università per Stranieri di Siena,

E

[Nome del Soggetto ospitante] (settore di attività: [Codice Ateco previsto]) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", Partita Iva [...], con sede legale in [...], email [...], tel. [...], nella persona di [...], nat a [...] il [...], in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

#### **PREMESSO**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevede che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- Vista la normativa di riferimento, di cui alla Legge Regionale della Regione Toscana n. 15 del 16 aprile 2018 e l'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento";
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo Regolamento di attuazione, compatibilmente disposto all'art. 11, c. 1, della L. n. 148/2011 (v. art. 11, c. 2, L. n. 148/2011);
- che in materia trova applicazione il Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari e non curricolari, emanato con Decreto Rettoriale n. ...;
- che l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curricolari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare tirocini curricolari e non curricolari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curricolari e non curricolari;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
  - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
  - c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa [nome del soggetto ospitante] si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università per Stranieri di Siena ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un Progetto Formativo e di orientamento – in cui sarà specificato se trattasi di tirocinio curricolare o non curricolare – contenente:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi dei rispettivi tutor;
  - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
  - d) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
  - f) eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal soggetto ospitante, come da successivo art. 5 della presente convenzione:
    - a. facoltativi in caso di tirocini curricolari;
    - b. obbligatori (ai sensi della disciplina regionale toscana vigente) in caso di tirocini non curricolari svolti nella Regione Toscana;
    - c. conformemente alla disciplina regionale locale, laddove prevista, in caso di tirocini svolti in diverso ambito regionale.
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun Progetto Formativo e di orientamento.

### Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata minima di un anno e massima di tre anni a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

### Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:

- a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il Progetto Formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di orientamento.

c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel Progetto Formativo.

#### Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, si impegna a:

a) rispettare e far rispettare il Progetto Formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;

b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare:

che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;

che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;

che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;

c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

d) consentire al tutor del soggetto promotore (tutor universitario) di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale) per verificare l'andamento del tirocinio;

e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento non curricolari;

g) inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 1, c. 1180 della legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo, che stabilisce che “rientrano nell'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro i tirocini di orientamento dei laureati”.

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire la manodopera aziendale, il personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né è utilizzato per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione o per sostituire forme di prestazione professionale;

d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Inoltre, in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento non curricolari in ambito regionale, è consapevole e dà atto che:

- non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;

- il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo;

- può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare:
  - in caso di tirocini di formazione e orientamento curriculari si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
  - in caso di tirocini di formazione e orientamento non curriculari che si svolgono in ambito regionale toscano si fa riferimento all'art. 86 nonies delle Modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 emanato dal DGR 220/2012 e successive modifiche o integrazioni. In particolare, per i soggetti privati che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito annualmente un tirocinante, tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi annualmente due tirocinanti; tra i venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini annuali non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori di società cooperative sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico il numero dei tirocini attivabili annualmente non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Per le aziende /enti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di alcun tirocinio, salvo che per quelle artigiane di artigianato artistico e tradizionale, indicate nell'art. 8e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della L.R. 53/2008, per le quali è consentito un tirocinante;
  - in caso di attivazione di un tirocinio in ambito regionale diverso dalla Toscana, quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale, se prevista. Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, c. 1 L. n. 381/91 e dei disabili di cui alla L. 68/1999, ai sensi dell'art. 17 quater c. 3, L.R. 32/2002 e successive modificazioni.

#### **Art. 5 – Rimborso spese**

1. Il Progetto Formativo dei tirocini di formazione e orientamento curriculari, a discrezione del soggetto ospitante, può prevedere un rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee.
2. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento non curricolare che si svolga nella Regione Toscana il Progetto Formativo dovrà prevedere un rimborso forfetario a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo non inferiore a quello previsto all'art. 86 quinqueviges del Regolamento attuativo della L.R. 3/2012 approvato con Delibera 220/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 17 sexies della L.R. 3/2012 di cui in premessa “la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante...”.
4. Laddove il tirocinio curriculare e/o non curriculare si svolga in diverso ambito regionale il rimborso a favore del tirocinante, se previsto, dovrà essere conforme alla normativa regionale applicabile.

#### **Art. 6 – Tutor**

1. Il soggetto promotore nomina un tutor universitario, responsabile delle attività didattico organizzative, fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante per tutto il periodo previsto nel Progetto Formativo e di orientamento.
2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale, responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso Progetto Formativo. Il tutor aziendale è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutor

aziendale, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

#### Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinante gode parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor aziendale e al tutor universitario.

#### Art. 8 - Relazione finale e libretto formativo per tirocini non curriculari

1. Al termine del tirocinio non curriculare il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il Progetto Formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
2. Al termine del tirocinio non curriculare svolto in ambito regionale toscano, il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
3. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
4. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

#### Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 (cd. "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati").

#### Art. 10 – Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante.

#### Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

Azienda ospitante

Università per Stranieri di Siena, Il Rettore